

Rep. del

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

CONTRATTO DI APPALTO

dei lavori, a corpo, di riparazione dei danni causati dal sisma del

06/04/2009 in

Finanziamento: . – Importo a base d'asta €

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di nell'Aquila,

presso la sede dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della

Provincia di L'Aquila, sita in L'Aquila, Via Antica Arischia n.46/E,

20 marzo 2018

innanzi a me, Avv. Roberta Costarella, nata a San Demetrio nei Vestini

(AQ) il venticinque settembre millenovecentocinquantaquattro,

Dirigente dell'Ufficio Legale ed Ufficiale Rogante dell'ATER anzidetta,

designata con determina dirigenziale n. 37 del 24/01/2007 dal Direttore

Generale, autorizzato ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'ATER a

ricevere in forma pubblica amministrativa i contratti ed atti aggiuntivi di

opere nell'interesse dell'Azienda medesima.

Sono presenti:

- Arch. Venanzio GIZZI, nato a L'Aquila il primo gennaio

millenovecentoquarantotto, Direttore Generale dell'Azienda Territoriale

per l'Edilizia Residenziale della Provincia di L'Aquila, presso la cui

sede in L'Aquila, via Antica Arischia n.46/E, egli è domiciliato e

dichiara di agire e di intervenire a questo atto esclusivamente in nome,

per conto e nell'interesse dell'A.T.E.R. anzidetto che egli rappresenta;

N. Codice Fiscale 00083210666;

- IMPRESA EDILE

a)

Il Sig. dichiara di agire e di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del raggruppamento anzidetto che egli rappresenta, di seguito indicato come "Appaltatore".

Le parti comparse della cui identità personale ed enunciata qualifica, io Ufficiale Rogante sono certo, fatta con mio consenso, espressa e concorde rinuncia all'assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere questo atto nel cui contesto, per brevità, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di L'Aquila sarà chiamata anche "Azienda".

SI PREMETTE CHE

Quanto sopra premesso fra le parti, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1 – Conferma delle premesse

I sunnominati contraenti riconoscono e confermano la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Art. 2 – Oggetto del Contratto

L'Arch. Venanzio Gizzi, demanda ed accolla al raggruppamento

costituito dalle imprese con sede in), e per esso al sig. , nella

qualità come sopra, i lavori, a corpo, di “Demolizione e ricostruzione di

n.3 palazzine danneggiate dal sisma del 06/04/2009 in Loc. Paganica”

L'Aquila, Via C.Pasqua nn.8-10-12 - Categoria prevalente OG1.

FINANZIAMENTO: – Importo complessivo, a misura, dei

lavori a base d'asta €2.562.325,46.

L'appaltatore, e per esso il sig. , nella qualità come sopra,

accetta senza riserva alcuna l'appalto dei lavori e si impegna alla loro

esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

Art. 3 – Importo del contratto

L'ammontare, a corpo, dei lavori oggetto del presente contratto resta

stabilito in € di cui € 209.746,94 per oneri per l'attuazione dei piani

della sicurezza non soggetti a ribasso, a seguito del ribasso d'asta del

sull'importo posto a base di gara, offerto dall'Impresa ed

accettato dall'ATER.

L'appalto dei lavori viene, quindi, concesso ed accettato, a corpo, per

l'importo netto di € di cui € 209.746,94 per oneri per l'attuazione dei

piani della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo contrattuale, determinato in base all'offerta economica, non

tiene conto di eventuali maggiori oneri per far fronte alle obbligazioni e

agli adempimenti previsti dall'Offerta tecnica, i quali restano a carico

dell'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del

Codice e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 – Invariabilità del corrispettivo

- Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

- L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali qualora si renda necessario lavorare oltre il normale orario giornaliero o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro.

Art. 5 – Anticipazioni

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, è prevista l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa, di apposita garanzia fideiussoria, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.

Sempre ai sensi dell'art. 35, la garanzia viene ridotta gradualmente in corso d'opera, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Azienda in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 6 – Pagamenti in acconto e corpi d'opera

Il pagamento dei lavori sarà effettuato con le modalità previste dall'art. 27 del Capitolato Speciale di Appalto. I relativi stati di avanzamento o rate di acconto, redatti dal Direttore dei Lavori, verranno liquidati e pagati direttamente dall'Azienda.

Modalità di pagamento: Bonifico bancario o postale da effettuarsi sul conto dedicato.

Gli acconti in corso d'opera saranno corrisposti al netto delle ritenute prescritte dalle norme di cui all'art. 30, commi 5 e 5-bis, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm e ii. senza, quindi, alcuna responsabilità dell'Azienda. I relativi pagamenti verranno effettuati tramite il Cassiere dell'ATER.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni, l'ATER dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

La persona autorizzata dall'appaltatore a sottoscrivere i documenti contabili è il Sig. , come da mandato sopra citato.

In virtù del mandato precedentemente richiamato, la fatturazione di tutto il corrispettivo dovuto per ciascun certificato di pagamento deve avvenire in capo all'impresa capogruppo mandataria.

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

CODICE	CORPO	PERCENTUALE
1	DEMOLIZIONI, SCAVI E RINTERRI	7,303%
2	FONDAZIONI	3,229%
3	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	18,299%
4	COPERTURA, IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI	6,107%
5	PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E BATTISCOPA	10,485%

	6	TAMPONATURA E DIVISORI INTERNI	6,514%
	7	INTONACI INTERNI ED ESTERNI	8,133%
	8	INFISSI	5,151%
	9	TINTEGGIATURE INTERNE ED ESTERNE	4,740%
	10	OPERE DA LATTONIERE E IN FERRO	2,342%
	11	ASCENSORE	3,054%
	12	ACCESSORI IDRICI SANITARI	1,833%
	13	MARCIAPIEDE	1,137%
	14	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	5,095%
	15	IMPIANTO SOLARE TERMICO	0,882%
	16	IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO	3,455%
	17	IMPIANTO ELETTRICO	3,476%
	18	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	3,083%
	19	ALTRI IMPIANTI	1,138%
	20	RETE GAS E ACQUEDOTTO	0,287%
	21	RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE E NERE	1,592%
	22	RETE ENEL, TELECOM E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
			0,658%
	23	SISTEMAZIONE AREA	2,006%
			100,000%
	Art. 8 – Pagamenti a saldo		
	La rata di saldo verrà corrisposta dopo la redazione del conto finale. Il		
	pagamento della rata di saldo di cui all'art. 28 del Capitolato Speciale		
	d'Appalto non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai		
	sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.		
	6		

In materia di fatturazione e pagamento all'impresa mandataria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 8 – Ritardi nei pagamenti

- In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

- Gli interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

- L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Art. 9 – Capitolato Speciale e norme regolatrici

L'appalto dei lavori viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inscindibile e inderogabile, delle disposizioni del Capitolato Generale di Appalto (per quanto vigente), approvato con D.M.P.C. n. 145 del 19.04.2000, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e, per quanto ancora vigente, il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del

5 ottobre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, delle norme, condizioni e modalità derivanti o risultanti dagli atti che servirono di base alla procedura di gara, ed altresì del Capitolato Speciale di Appalto, Elenco Prezzi, Piano operativo di sicurezza, le offerte tecnica ed economica complete presentate dall'appaltatore in sede di gara, per un totale di numero elaborati che, sottoscritti dalle parti, vengono conservati in atti e formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, debitamente firmata in ogni pagina è conservata presso gli uffici dell'Azienda committente.

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti a base di gara prevarranno sull'offerta tecnica presentata dall'operatore economico, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed accettate dalla committente.

Art. 10 – Obblighi dell'impresa appaltatrice

L'Appaltatore, e per esso il sig. , nella qualità come sopra, per patto esplicito, si obbliga pertanto ad eseguire per il menzionato prezzo, a corpo, di (euro) di cui € 209.746,94 (euro) per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, i lavori a tutte le condizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell'offerta presentata in sede di gara e in tutti gli elaborati facenti parte integrante del contratto e quanto altro necessario per consegnare le

opere in appalto completamente finite, agibili, funzionanti e conformi alle disposizioni di legge, senza pretendere maggiorazione alcuna neanche per eventuali opere non previste o insufficientemente previste, salvo quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto, per le eventuali variazioni ordinate dalla D.L. con formale Ordine di Servizio in aumento o in diminuzione dei lavori, appaltati a misura, variazioni per le quali saranno applicati i prezzi di cui all'elenco prezzi con il ribasso del (per cento) offerto dall'Impresa ed accettato dall'ATER.

Art. 11 – Conferma delle dichiarazioni dell'impresa.

L'appaltatore ha dichiarato, tra l'altro, giusta dichiarazione sostitutiva presentata in sede di gara:

“- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara ed in tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara;

- attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali di tutti gli oneri per la sicurezza e di tutti gli oneri conseguenti l'adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore previsti nel Capitolato Speciale di Appalto e nel progetto;

- attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

- dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia.”

L'appaltatore ha inoltre dichiarato che intende subappaltare le seguenti opere:

Art. 12 – Durata dei lavori e penali

La durata dell'appalto è fissata in 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data di consegna dei lavori, così come proposto dall'appaltatore nella propria offerta tecnica.

In caso di ritardo per ciascuno dei termini sopra previsti sarà applicata una penale giornaliera pari a € 2000, così come stabilito nell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 10 per cento dell'ammontare contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice, il risarcimento dovuto all'esecutore verrà calcolato sulla base di quanto

stabilito dall'art. 10 del Decreto 7 marzo 2018 , n. 49.

Eventuali sospensioni e riprese dei lavori verranno disciplinate dall'art. 107 del Codice e dall'art.16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 13 – Disciplina del subappalto

L'autorizzazione al subappalto o cottimo dei lavori dovrà essere inoltrata all'Amministrazione nei modi e nei termini previsti dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto.

Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la Pubblica Amministrazione, concede, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza l'autorizzazione dell'autorità competente, si vedrà applicate le norme vigenti in materia. È data all'Amministrazione Appaltante la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto.

L'amministrazione, ai sensi dell'art. 105, comma 13, corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Per i pagamenti che effettuerà l'appaltatore al sub-appaltatore dovranno essere applicate, sotto la responsabilità dell'appaltatore, tutte le norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.

3 della legge 136/2010.

Art. 14 – Adempimenti in materia di lavoro

L'appaltatore, e per esso il sig. _____, nella qualità come sopra, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali Edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo, nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'appaltatore, e per esso il sig. _____, nella qualità come sopra, si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, e per esso il sig. _____, nella qualità come sopra, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'appaltatore, e per esso il sig. _____, nella qualità come sopra, è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza dei CCNL nazionale e territoriale vigenti del settore, ed inoltre risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore di cui all'art. 35, comma 28, legge 248/2006.

Art. 15 – Custodia del cantiere

L'eventuale custodia del cantiere dei lavori oggetto del presente atto

dovrà essere affidata da parte dell'appaltatore, e per esso il sig. _____, nella qualità come sopra, a persona provvista della qualifica di guardia giurata particolare e l'Impresa stessa dovrà comunicare all'Azienda le generalità del personale addetto alla guardiania nonché le eventuali variazioni che possano verificarsi nel corso dei lavori.

Art. 16 – Controlli Antimafia.

Le Parti sono tenute ad osservare quanto prescritto dal Codice Antimafia, approvato con D. Lgs. n.159 del 2011, pubblicato sulla G.U. del 28.9.2011

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore, e per esso il sig. _____, nella qualità come sopra, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 L. 13.08.2010 n. 136 s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

L'appaltatore, e per esso il sig. _____, nella qualità come sopra, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di L'Aquila della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore dichiara che i pagamenti dei corrispettivi relativi al presente atto debbano essere effettuati come di seguito riportato:

Art. 18 – Garanzia definitiva

- La “ ” con sede in , Via , nella persona del Sig. , nella sua qualità di Dirigente Procuratore della , nato a il , con atto di fideiussione n. , corredato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fidejussore, con allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del Sig. , si è costituita formalmente fideiussore nell’interesse dell’appaltatore, fino alla concorrenza di , a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento da parte dell’appaltatore, degli obblighi assunti con il presente contratto ed agli effetti della normativa vigente in materia. Il suddetto atto, sottoscritto dalle parti, forma parte integrante del presente contratto cui è allegato quale elaborato b).

Tale fideiussore, la “ ” con sede in , ha prestato ed ha costituito con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione dell’Appaltatore di cui all’art. 1944 c.c., volendo ed intendendo essa restare obbligata in solido con l’Impresa debitrice fino all’approvazione del collaudo dei lavori oggetto del presente contratto ed impegnandosi a versare l’importo della cauzione su semplice richiesta dell’Azienda senza alcuna riserva;

In caso di inadempienza a qualsiasi condizione o clausola del presente contratto, ciascuna delle quali si intende stipulata come patto essenziale, l’Azienda appaltante avrà il diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata.

L’appaltatore, e per esso il sig. , nella qualità come sopra, qualora

l'Azienda abbia dovuto, durante l'esecuzione del presente contratto, valersi, in tutto o in parte della cauzione stessa, dovrà reintegrarla, su semplice richiesta scritta della stessa, nel termine che gli sarà prefisso dall'Azienda medesima senza alcuna riserva.

Art. 19 – Responsabilità verso terzi e assicurazioni

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ATER da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dall'ATER, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore ha prodotto a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo con polizza numero

, rilasciata in data dalla “ ” con sede in – Agenzia , per un massimale di Euro 500.000,00.

L'appaltatore ha altresì prodotto la garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, che deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore; tale polizza numero è stata rilasciata in data

dalla “ ” con sede in

, e prevede una somma garantita pari ad € .

Art. 20 – Domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore, e per esso il sig.
, nella qualità come sopra, elegge il proprio domicilio presso l'Ufficio
del segretario generale del Comune di L'Aquila;

Art. 21 – Spese di contratto

Tutte le spese per la stipulazione del presente contratto, nessuna
esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'appaltatore, e per esso il sig.
, nella qualità come sopra, a carico della quale rimarranno altresì, tutte
le imposte, tasse e contributi afferenti ai lavori oggetto del presente
contratto e quelle eventuali in aggiunta ed accrescimento.

Il presente contratto, mentre è immediatamente impegnativo per
l'Impresa, lo sarà per la Stazione Appaltante ad intervenuta
approvazione da parte degli organi competenti. Il presente atto per il
quale si richiedono le agevolazioni tributarie della tassa minima di
registro ai sensi del T.U. 28 aprile 1938 n. 1165 e successive proroghe
e modificazioni della Legge 18.3.78 n. 402. degli artt. 38, 40, e 78 del
D.P.R. 26.10.1972, n. 634 e dell'art. 23 del D.P.R. 29.9.73 n. 602, del
D.P.R. 24.6.86 n. 131, D.L. n. 39/2009 convertito in L. 77/2009 e di
altre norme sull'edilizia economica e popolare se più favorevoli, viene
da me letto alle parti, le quali concordemente rinunciano alla lettura
degli allegati per avere di essi già preso conoscenza e le stesse, su

mia interpellanza, lo approvano perché in tutto conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono a norma di legge.

Art. 22 – Foro competente

Per eventuali controversie il tribunale competente è quello di L'Aquila.

È esclusa la competenza arbitrale nel caso di controversie.

Art. 23 – Richiamo alle norme legislative

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale d'appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità digitale, è stato redatto da me, Ufficiale Rogante dell'Ater della Provincia di L'Aquila, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici.

Io sottoscritta Avv. Roberta Costarella, in qualità di Ufficiale Rogante dell'Ater di L'Aquila, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante dell'Ater di L'Aquila, letto (esclusi i documenti parte integrante del presente atto, avendone le parti presa conoscenza) alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D. Lgs. n. 32 82/2005.

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per

l'importo di € 45,00.

Documento firmato digitalmente